

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Gli accordi sulla scelta della legge applicabile non sono assoggettati al rispetto di alcun ulteriore requisito formale oltre alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

I coniugi hanno la possibilità di far riferimento alla legge applicabile entro il termine stabilito dal giudice al momento dell'avvio del procedimento.

Ultimo aggiornamento: 03/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.